



L'ASSESSORA
IRENE PRIOLO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Comuni e alle Unioni di Comuni
Alla Città metropolitana di Bologna
Alle Amministrazioni Provinciali RER
Agli Ordini e Collegi professionali
Alle forze economiche e sociali

e p.c.
Ad Anci Emilia-Romagna

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in materia di localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale, alla luce dei recenti esiti giurisprudenziali.

A fronte delle sentenze e ordinanze recentemente rese dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, e dell'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024 (c.d. "decreto aree idonee"), con contestuale obbligo per le amministrazioni ministeriali di rieditare i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili si sono resi necessari dei chiarimenti in merito alla disciplina oggi applicabile in materia di localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (FER) nel territorio regionale.

Come noto, il 12 maggio u.s. la Giunta regionale, in attuazione del suindicato decreto ministeriale, ha approvato il progetto di legge sulla "*Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale*", in virtù del quale sarebbero entrati in vigore nuovi criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti FER.

Il giorno successivo, tuttavia, come esposto in premessa, la Terza Sezione del TAR per il Lazio, sede di Roma, ha annullato l'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, ritenendo quest'ultimo illegittimo "*nella parte in cui: ... attribuisce alle regioni la facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 km*", non

Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051.527.6929

www.regione.emilia-romagna.it

assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it

assmobilitaambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it

prevede “... una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso” e “... non è stato fornito alle regioni un contesto unitario di principi e criteri per l’esercizio delle loro attribuzioni”, con conseguente “deficit di omogeneità dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee” (sentenza n. 9155/2025).

Inoltre, la medesima Sezione, nell’ambito di ulteriori sentenze e ordinanze, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale e, precisamente, quelle concernenti l’articolo 5, commi 1 e 2, d.l. n. 63/2024 (c.d. “DL Agricoltura”), l’articolo 2, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 190/2024, l’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 199/2021 e l’articolo 1, commi 2, 5, 7 e 8, e articolo 3 della Legge della Regione Sardegna sulla localizzazione degli impianti FER, n. 20/2024, con i relativi allegati A, B, C, D ed E.

Pertanto, in attesa della ridefinizione dei criteri ministeriali per l’individuazione delle aree idonee e non idonee (nonché della pronuncia della Corte Costituzionale sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale), occorre ricostruire la disciplina attualmente applicabile nel territorio regionale ai fini della localizzazione degli impianti FER, stante la necessitata sospensione dell’*iter* legislativo relativo al suindicato progetto di legge regionale.

Preme rilevare, innanzitutto, che il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, nel razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti FER, aveva previsto all’art. 12, comma 10, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvassero le **Linee Guida** per lo svolgimento del procedimento autorizzativo e che, in attuazione di queste, le **Regioni potessero procedere all’indicazione di aree e siti non idonei** all’installazione di specifiche tipologie di impianti.

Con il D.M. 10 settembre 2010 sono state, dunque, approvate le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. In particolare, al paragrafo 1 delle “Linee Guida” si dispone che “... le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di tali tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”, oltre che sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3.

In piena attuazione delle predette Linee Guida si pongono, quindi, le delibere assembleari n. 28/2010 e n. 51/2011, che hanno definito i criteri localizzativi da seguire nell’installazione degli impianti FER nel territorio regionale. Inoltre, in considerazione della normativa statale sopravvenuta (*in primis*, il d.lgs. n. 199/2021), si sono resi necessari degli

adeguamenti che hanno portato alla modifica e integrazione della DAL n. 28/2010, attraverso l'approvazione della DAL n. 125/2023.

Ciò in quanto, con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199:

- a) da una parte, è stata prevista l'elaborazione di una nuova disciplina circa i criteri localizzativi degli impianti FER, attraverso l'assunzione di un **decreto ministeriale** che fissasse criteri e principi per l'individuazione delle aree idonee rimessa alla **legge regionale** in attuazione del medesimo decreto (art. 20, commi da 1 a 4,) e il **successivo aggiornamento delle Linee Guida** del 2010 (art. 18, comma 3);
- b) dall'altra, è stata elaborata una **casistica di aree da considerare idonee** ai fini dell'installazione degli impianti FER, nelle more dell'individuazione delle aree idonee con le modalità di cui alla lettera a) (art. 20, comma 8).

Pertanto, preso atto dell'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall'adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), **rimane confermato l'impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.**

A tale nucleo essenziale di norme in tema di criteri localizzativi degli impianti FER si aggiungono, principalmente (e senza pretesa di esaustività):

- **l'articolo 5 del D.L. (Agricoltura) n. 63/2024**, che continua a produrre i suoi effetti, nonostante la sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso;

- **la disciplina degli impianti agrivoltaici**, stabilita dall'articolo 65, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del D.L. n. 1 del 2012 ⁽¹⁾ e dalle “*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*” emanate dal MITE nel giugno 2022;
- **i principi fondamentali della materia stabiliti dal decreto legislativo n. 190 del 2014** relativo ai regimi amministrativi degli impianti FER, desumibili, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto.

Pertanto, pur nella consapevolezza dell'elevato contenzioso in corso e della necessità di prestare la massima attenzione rispetto alle pronunce giurisprudenziali che definissero i principi fondamentali della materia, in attesa della ridefinizione del sistema normativo statale e regionale circa i criteri localizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, si ribadisce la piena validità della disciplina regionale – di cui alle delibere assembleari nn. 28/2010, 125/2023 e 51/2011 – che si integra con i provvedimenti statali appena richiamati.

Distinti saluti

Irene Priolo

¹ I commi 1-*quater* e 1-*quinqies* dell'art. 65 del D.L. n. 1 /2012 sono stati aggiunti dall'art. 31, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.